



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Rep. atti n. 50/CU del 17 aprile 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 17 aprile 2025:

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, e , in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale dispone che “il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023, a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al sopracitato comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO altresì l'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante “Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari»;

VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;

VISTO il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»;

VISTO il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;

VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;

VISTO il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della stessa legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4 dell'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge e secondo la procedura di cui al medesimo articolo 1;

VISTA la nota prot. DAGL n. 2995 del 7 aprile 2025, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 6115, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

VISTA la nota prot. DAR n. n. 6189 dell'8 aprile 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in argomento, unitamente alle relazioni citate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 14 aprile 2025;

CONSIDERATO l'esito positivo della predetta riunione tecnica, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l'assenso tecnico sullo schema di decreto in argomento, l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, anticipando in tale sede alcune richieste di emendamenti non condizionanti riguardanti le spese di soccombenza nel giudizio tributario e l'UPI, regolarmente convocata, non ha partecipato alla riunione in argomento;

VISTA la nota prot. DAR n. 6560 del 14 aprile 2025, con la quale l'IFEL, Fondazione ANCI, nel far seguito agli esiti della riunione tecnica, ha proposto emendamenti al "Capo III - Modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario" dello schema di decreto in parola;

VISTA la nota prot. DAR n. 6567 del 14 aprile 2025, con la quale la citata nota è stata diramata a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa con la raccomandazione di accogliere la proposta di emendamento, contenuta nel documento consegnato in corso di seduta - allegato al presente atto (allegato 1) - diretta a chiarire che le spese di lite possono essere rimosse tanto dal contribuente quanto dall'ente impositore solo al passaggio in giudicato della sentenza;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla raccomandazione dell'ANCI;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

47/4/2025



CONFERENZA UNIFICATA

17 aprile 2025

Punto 16) all'o.d.g.:

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie

Si esprime intesa con la raccomandazione di accogliere una proposta di emendamento che mira a chiarire che le spese di lite possano essere rimosse, tanto dal contribuente tanto dall'ente impositore solo al passaggio in giudicato della sentenza. Ammettere, infatti, che il contribuente possa pretendere le spese di lite disposte con sentenza non passata in giudicato, mentre l'ente impositore debba al contrario aspettare il passaggio in giudicato comporterebbe una palese violazione dei principi del giusto processo e della **parità delle parti in giudizio**, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.

EMENDAMENTO

All'articolo 11, alla fine del comma 1, aggiungere la seguente lettera:

e) all'articolo 15, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e rimosse dopo il passaggio in giudicato della stessa»; al comma 2-sexies l'ultimo periodo è soppresso.

All'articolo 11, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

f) all'articolo 59, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e rimosse dopo il passaggio in giudicato della stessa»; al comma 7 l'ultimo periodo è soppresso.

Motivazione

L'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992 prevede attualmente che l'ente impositore possa riscuotere le spese di lite poste a carico della parte contribuente solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

L'art. 69, d.lgs. 546/1992 dispone che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive.